



Aggiornamento sui dazi USA

Elenco dei prodotti originari dell'Unione Europea soggetti a dazio MFN

Dazi su legno grezzo, semilavorato e derivati

Nota di Aggiornamento

15 ottobre 2025

Abstract

La nota contiene importanti aggiornamenti sulla situazione dei dazi applicati dagli Stati Uniti sui prodotti originari dell'Unione Europea, a seguito dell'Accordo Quadro concluso dai due partner lo scorso 21 agosto. Nello specifico, si danno informazioni sull'elenco dei prodotti originari dell'Ue, per i quali sarà vigente unicamente il dazio MFN e quelli su legno grezzo, semilavorato e loro derivati, per i quali è prevista l'adozione di un'aliquota tariffaria massima del 15%.

Elenco dei prodotti originari dell'Unione Europea soggetti a dazio MFN. Il 5 settembre scorso l'amministrazione americana ha emanato un ordine esecutivo che prevedeva la successiva individuazione dei codici doganali ai quali applicare l'adeguamento tariffario stabilito nel punto 2 dell'Accordo Quadro USA-UE del 21 agosto.

Il 25 settembre, attraverso il decreto [*"Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade"*](#), si è stabilito che:

- 1) A partire dalle ore 12:01 (EDT) del 1° settembre 2025, i codici doganali inclusi nell'allegato I del decreto sono soggetti unicamente al dazio MFN (quindi esenti da ulteriori dazi), alle condizioni riportate di seguito:
 - L'allegato I contiene una tabella con tre colonne che riportano: 1) il codice doganale HTSUS dei beni esenti; 2) la descrizione del bene; 3) per alcuni beni, il settore nel quale il bene deve essere impiegato ai fini dell'esenzione daziaria.
I settori di esenzione sono essenzialmente due e riguardano: articoli di aeromobili civili e loro parti (contrassegnati nella terza colonna come "Aircraft"); articoli non brevettati destinati all'uso in applicazioni farmaceutiche (contrassegnati come "Pharma").
Inoltre, sempre nella terza colonna, ad alcuni beni è abbinata la dicitura "Ex": per questi, l'esenzione è concessa soltanto in caso di stretta corrispondenza alla descrizione del codice doganale.

In base a una prima analisi, si osserva che alcuni codici doganali della lista in questione corrispondono a quelli dei beni in acciaio, alluminio e derivati già soggetti a dazio aggiuntivo del 50%. È nostra opinione che, in virtù di quanto stabilito nel decreto esecutivo in analisi, tali codici sarebbero soggetti unicamente al dazio MFN solo se abbinati (nella terza colonna) alla dicitura "Aircraft".

- 2) A partire dal 1° agosto (in forma retroattiva) alle automobili e loro componenti si applica il dazio maggiore tra l'MFN e il baseline del 15%.

Dazi su legno grezzo, semilavorato e derivati. Con il proclama “[*Adjusting imports of timber, lumber and their derivative products into the United States*](#)” del 29 settembre scorso, adottato per dare seguito alle conclusioni dell’indagine commerciale (sez.232) sul settore del legno, l’amministrazione americana ha imposto nuovi dazi a determinati prodotti di legno grezzo, semilavorato e loro derivati, i cui codici doganali sono riportati nell’allegato del proclama.

Questo stabilisce che, a partire dalle ore 00.01 (EDT) del 14 ottobre 2025:

- 1) Le importazioni di prodotti in legno di conifere, grezzo o semilavorato, saranno soggette a un dazio ad valorem del 10%.
- 2) Le importazioni di certi prodotti con struttura in legno, rivestita con imbottitura saranno soggette a un dazio ad valorem del 25%. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026 l’aliquota passerà al 30%.
- 3) Le importazioni di mobili da cucina e da bagno, sia completi che le loro parti, saranno soggette a un dazio ad valorem del 25%. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026 l’aliquota passerà al 50%.

Le aliquote indicate non si cumulano con i dazi reciproci. Nel caso in cui uno dei codici doganali indicati nell’allegato rientrasse tra i beni soggetti a dazio per auto e componenti, allora sarà soggetto unicamente al dazio per auto e componenti (+25%).

Tuttavia, in virtù del punto 3 dell’Accordo Quadro USA-UE, l’aliquota tariffaria massima che si applica ai prodotti originari dell’UE tra quelli coinvolti nel proclama non supererà il 15% (MFN incluso). Lo stesso trattamento è riservato ai prodotti originari del Giappone, mentre quelli originari del Regno Unito saranno soggetti a un dazio massimo del 10%.